Allegato alla deliberazione consiliare
n. 12 dd. 3 marzo 2009
IL PRESIDENTE Pacor IL SEGR. GEN. Terranova

all. sub 1

REGOLAMENTO
per la concessione di aree per l'installazione dei circhi equestri, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.

Art. 1

Scopo del regolamento

Il presente regolamento disciplina la concessione delle aree comunali per l'installazione dei circhi equestri, delle attrazioni dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.

Art. 2

Concessione delle aree

Per ottenere la concessione di aree per l'installazione dei circhi equestri, delle attrazioni dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento gli interessati devono presentare domanda, in carta bollata, indirizzata all'Ufficio Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche almeno 60 giorni prima delle installazioni delle attrezzature.

Nell'istanza di cui sopra dovranno essere indicati:

- i dati anagrafici del richiedente (comprensivi dei recapiti telefonici/fax e di posta elettronica), titolare dell'impresa individuale o legale rappresentante della società, con indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
- in caso di società legalmente costituite devono essere indicati la ragione sociale (denominazione) ed il domicilio fiscale;
- il nome e la tipologia dell'attrazione, così come risultante nell'elenco Ministeriale;
- misure esatte d'ingombro, comprese pedane, pensiline, insegne (massime sporgenze);
- fotocopia della licenza comunale annuale se rilasciata da altro Comune;
- collaudo statico a firma di un tecnico abilitato;
- copia polizza RC verso terzi comprensiva di copertura per le operazioni di montaggio e smontaggio dell'attrazione;
- elenco dei familiari e collaboratori al seguito dell'attrazione;
- fotografia dell'attrazione.

Qualora la domanda pervenisse priva degli elementi di valutazione indicati nel presente articolo, l'ufficio inviterà l'interessato ad integrare l'istanza entro 20 giorni. L'interessato che non presenta la documentazione entro i termini è ritenuto rinunciatario.

La medesima impresa può presentare la richiesta per più attrazioni.

Art. 3

Imprese di nazionalità straniera

Le imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante di nazionalità straniera sono tenute all'osservanza del presente Regolamento.

Art. 4

Graduatoria

Per i circhi equestri la graduatoria terrà conto della data di presentazione della domanda e, in caso di domande presentate nello stesso giorno, della frequenza di partecipazione della stessa a Trieste nei 5 anni precedenti.

Per i parchi di divertimento la graduatoria sarà stilata tenendo conto dei seguenti parametri:
a) 1 punto per ogni anno di partecipazione del titolare dell'impresa nei 15 anni precedenti
b) 0,25 punti per ogni anno di partecipazione dell'attrazione ad un parco di divertimento svoltosi nel Comune di Trieste nel medesimo periodo dell'anno nei 15 anni precedenti.

Qualora l'attrazione venga sostituita da altra di minori, uguali dimensioni o con un aumento massimo della superficie del 10%, avrà diritto a mantenere l'anzianità della precedente. Quest'ultima, se ceduta, perderà il punteggio acquisito. Nel caso la superficie dell'attrazione sostituita sia maggiore di quella precedente al di sopra dei limiti sopra indicati, verrà considerata soltanto l'anzianità di partecipazione del titolare dell'impresa.

In caso di parità di punteggio la priorità è data, nell'ordine, al titolare residente nel Comune di Trieste, nella Provincia di Trieste e nella Regione Friuli Venezia Giulia.

Infine, in caso di parità tra più residenti nel Comune di Trieste, nella Provincia di Trieste e nella Regione Friuli Venezia Giulia si terrà conto della data di presentazione della domanda.

Qualora, invece, la parità si verifichi tra titolari non residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia si terrà conto della data di presentazione della domanda.

Il numero complessivo dei partecipanti verrà stabilito tenuto conto della superficie dell'area a disposizione, delle vie di sicurezza e di altri parametri individuati di volta in volta dall'Amministrazione.

Art. 5

Gestione dell'attrazione

Il titolare della concessione è tenuto a gestire direttamente le attrazioni nel rispetto delle norme del TULPS e del relativo regolamento.

Il titolare può essere sostituito da personale di età non inferiore ai 18 anni che sia componente del nucleo familiare del titolare o che sia dipendente di quest'ultimo.

E' vietata qualunque forma di subaffitto dell'attrazione e/o subconcessione dell'area.

Art. 6

Successione nell'esercizio

In caso di decesso del titolare dell'impresa il punteggio acquisito di cui all'art. 4 sarà interamente riconosciuto agli eredi legittimi.

Il subentro nella titolarità dell'attrazione con atto tra vivi comporta il riconoscimento del punteggio acquisito dall'attrazione del cedente.

Nel caso in cui il cedente cessi la propria attività, sarà riconosciuto al subentrante anche il punteggio acquisito dal titolare dell'attrazione ceduta.

Art. 7

Aspettativa

E' consentita l'assenza dal parco di divertimento per massimo 2 anni, previa presentazione dell'istanza di aspettativa almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Il mancato rispetto dei termini di cui sopra, salvo i casi in cui sia determinato da cause di forza maggiore documentate dall'interessato e accertabili dall'Amministrazione Comunale, comporta la perdita del punteggio maturato.

Art. 8

Richiamo alla Legge di P.S.

La concessione dell'area non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante, circo equestre o parco di divertimento, che rimane disciplinata dalla Legge di P.S. e dalla L.337/68 e succ.modifiche.

Art. 9

Riconsegna delle aree

E' fatto obbligo al concessionario di restituire l'area avuta in concessione, nelle stesse condizioni in cui gli è stata consegnata, provvedendo ad un'accurata pulizia del sito e, ove necessario, non appena smontata l'attrezzatura, al ripristino del terreno.

Qualora non venga ottemperato a quanto prescritto dal comma precedente, l'Amministrazione Comunale farà eseguire la pulizia ed i lavori a spese del concessionario.

Art. 10

Canone di occupazione suolo pubblico e deposito cauzionale

Per le installazioni dei circhi equestri, di attrazioni dello spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento su suolo pubblico, il concessionario è soggetto al pagamento del canone di concessione di spazi ed aree pubbliche ed alla costituzione di un deposito cauzionale secondo le tariffe e con le modalità stabilite dal vigente Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 11

Decadenza dalla concessione

Qualora il concessionario non occupi l'area entro 5 giorni dal termine iniziale previsto nella concessione potrà essere dichiarato decaduto dalla concessione stessa e l'area potrà essere assegnata ad altro richiedente.

Il partecipante al parco di divertimento non lo può abbandonare prima della scadenza della concessione se non per gravi e documentati motivi.

La concessione si ritiene decaduta in caso di inosservanza delle norme previste dai Regolamenti Comunali, delle prescrizioni imposte dalla Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli e delle clausole stabilite nella concessione.

La mancata occupazione, parziale o totale dell'area concessa, non dà diritto al rimborso del canone versato.

Art. 12

Sanzioni

L'inosservanza delle norme previste dai Regolamenti Comunali, delle prescrizioni imposte dalla Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli e delle clausole stabilite nella concessione che sono motivo di decadenza, comportano l'esclusione dalla graduatoria dell'anno successivo.

La reiterata inosservanza delle norme di cui sopra comporta la perdita del punteggio complessivo acquisito.

Art. 13

Attività di ristoro

Sono consentite attività di ristoro solo all'interno dei parchi di divertimento e le domande devono essere presentate nei termini previsti dal presente Regolamento.

Art. 14

Clausole transitorie

Per quanto concerne il punto sub a) dell'art.4 gli anni di frequenza fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento verranno conteggiati indipendentemente dalla continuità in deroga a quanto disposto dall'art. 7.